



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.g. procedimento unitario n. 32/2023

Il Giudice Designato

Letto il ricorso depositato il 30.3.2023 dai coniugi ricorrenti PARISELLI ANTONIO (C.F. PRSNTN74M26C034N) e TRELLE MARINA (C.F. TRLMRN77H58C034S), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Simeone e coadiuvati dall'Avv. Fausto Di Bella, quale organismo di composizione della crisi (OCC), per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

rilevato che la prospettata situazione di sovraindebitamento deriva da finanziamenti contratti per l'acquisto della casa familiare nel 2002 e per la sua ristrutturazione, nonché dal progressivo ampliamento del nucleo familiare nel 2005 e nel 2007 con la nascita della seconda e terza figlia; a fronte di tale situazione le risorse dei ricorrenti, sono pari ad euro 2.450,00 al mese, potendosi ritenere sussistente uno stato di crisi, stante la difficoltà di provvedere con tale importo al rimborso dei finanziamenti ed alle esigenze di un nucleo familiare composto da cinque persone;

rilevato che al ricorso ex art. 67 CCII risultano allegati, o comunque inclusi nel ricorso stesso, la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67, II – V co., e 68 CCII oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 CCII che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 CCII – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;



ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 CCII;

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., CCII – a questo Tribunale di disporre le misure protettive del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive ed il divieto di acquisire diritti di prelazione sul suo patrimonio da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore al deposito del ricorso;

ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. CCII, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari – da eseguire sull'unico bene costituente il patrimonio di parte ricorrente – potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

ritenuto che la frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano conseguirebbero anche laddove fosse consentito ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione del piano e della proposta di acquisire nuovi diritti di prelazione;

ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente;

visti gli artt. 67, 68 e 70 CCII;

p.q.m.

1. dispone che il ricorso, che include la proposta ed il piano, presentato da parte ricorrente ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web di questo Tribunale;
2. ordina all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;
3. invita i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
4. avverte i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., CCII;
5. ordina all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., CCII a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;
6. dispone il divieto – ex art. 70, IV co., CCII – ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore ed il divieto ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione della proposta e del piano di acquisire nuovi diritti di prelazione sul suo patrimonio di parte ricorrente;



7. avverte parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., CCII - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e all'OCC.

Cassino, 1.4.2023

Il G.D. Lorenzo Sandulli



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE FALLIMENTARE

**RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AVENTE FUNZIONI DI O.C.C. AI SENSI
DELL'ART. 68, COMMA 2 D LGS. 12 GENNAIO 2019, N° 14 E SS. M. & I. IN
MERITO AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
PRESENTATO DAI SIG.RI ANTONIO PARISELLI E TRELLE MARINA AL FINE
DELLA RISOLUZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO FAMILIARE EX
ART. 66 C.C.I.I.**

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CASSINO
ISCRITTO ALLA SEZIONE A, AL N. 130 DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.M. 202/2014**

GESTORE DELLA CRISI: AVV. FAUSTO DI BELLA

Sommario

1. Il conferimento dell'incarico	2
2. I dati anagrafici dei debitori e la composizione del nucleo familiare	4
3. I presupposti di ammissibilità. I debitori/consumatori	4
4. La documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda:	6
4.1 l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (art. 67, comma 2°, lett. a, C.C.I.I.)	6
4.2 Consistenza e composizione del patrimonio	14
4.3 Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni	16
4.4 Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni	16
4.5 L'indicazione delle spese di mantenimento della famiglia	17
5. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni	17
6. La valutazione ai sensi dell'art. 68, comma 3 C.C.I.I.	23
7. L'esposizione dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte	28
8. La valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda	31
9. L'indicazione presunta dei costi della procedura	32
10. Il piano prospettato dagli istanti	34
11. La quota di reddito disponibile ed impegnata per far fronte al piano	35
12. Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria	35
13. Piano dei pagamenti	37
14. L'attestazione sulla fattibilità del Piano	38

1. Il conferimento dell'incarico

Il sottoscritto avv. Fausto Di Bella (C.F. DBLFST85B22C034Q), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Cassino al n° 463/2017 ed all'O.C.C. tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti presso il medesimo circondario di Tribunale, con studio in Cassino (FR), alla P.zza A. Labriola n° 32, con provvedimento del 07 luglio 2022 è stato nominato (**doc. n° 1**) dall'Organismo di composizione della Crisi, quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle

funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovra indebitamento, ai sensi del (previgente) comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dai sig.ri Antonio Pariselli e Trelle Marina.

Il sottoscritto professionista, nell'accettare l'incarico (**doc. n° 2**), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Lo stesso, inoltre, attesta ai sensi dell'art. 358, comma 2, D. Lgs. 12.01.2019 n° 14:

- che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- che non è coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado dei debitori;
- che non è creditore degli istanti.

Il sottoscritto gestore ed i debitori hanno svolto diversi incontri al fine dell'esame della documentazione prodotta a supporto del piano elaborato e di cui si dirà in seguito.

I debitori sono stati sempre collaborativi ed hanno tempestivamente prodotto ogni documento richiesto dallo scrivente, fornendo informazioni esplicative che meglio hanno fatto comprendere sia la scaturigine del debito sia l'attuale situazione in cui versano gli stessi ed hanno consentito, perciò, l'elaborazione della presente relazione.

2. I dati anagrafici dei debitori e la composizione del nucleo familiare

I debitori appartengono tutti ad un medesimo nucleo familiare e sono i coniugi **Antonio Pariselli** - (C.F. PRSNTN74M26C034N), nato a Cassino (FR) il 26.08.1974 e residente in Cassino (FR) Fraz. Caira, Via San Rocco n° 3 - e **Marina Trelle** - (C.F. TRLMRN77H58C034S) nata a Cassino (FR) il 18.06.1977 e residente con il marito. I sig.ri Pariselli e Trelle sono coniugati in regime di comunione dei beni.

Il nucleo familiare convivente è composto oltre che dagli istanti anche dai figli: **Pariselli Martina** nata a Cassino (FR) il 18.04.2001; **Federica** nata a Cassino (FR) il 25.03.2005; **Maria Benedetta** nata a Cassino (FR) il 28.05.2007 (*doc. n° 3*, certificato di stato di famiglia).

Le minori Federica e Maria Benedetta stanno completando gli studi e frequentano con profitto l'Istituto magistrale, (rispettivamente IV e II anno).

La figlia Martina, terminati gli studi, è in cerca di prima occupazione.

3. I presupposti di ammissibilità. I debitori/consumatori

Sulla base delle verifiche eseguite dallo scrivente ed alla luce di quanto dichiarato dagli istanti, si può affermare che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 2, comma 1, lett. e) D. Lgs. n° 14/2019.

In particolare, i ricorrenti:

- risultano qualificabili come **consumatori** ai sensi del citato articolo, che definisce il "consumatore" come *"la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei Capi III, IV e VI del Titolo V del Libro V del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalla specificità dei contratti effettivamente conclusi,

ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività, *latu sensu*, d'impresa o professionali.

Nel concreto, le obbligazioni degli istanti, lo anticipiamo, sono state contratte *"per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, ..., ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria,"*¹ atteso che alcuno dei ricorrenti svolge o ha mai svolto attività d'impresa o professionale: il sig. Antonio Pariselli è lavoratore dipendente presso lo stabilimento SKF Industrie di Cassino, con contratto di lavoro a tempo indeterminato mentre la sig.ra Marina Trelle è dipendente della Euro & Promos FM S.p.a., con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

- Inoltre, i coniugi risultano versare in **stato di sovraindebitamento**, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) della citata legge in quanto si trovano in stato di insolvenza (lett. a) attesi gli inadempimenti nei confronti dell'ADER e del Comune di Cassino nonché in uno stato di crisi (lett. b) - suscettibile di sfociare nell'insolvenza a cagione dell'inadeguatezza del reddito degli istanti a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi - nei confronti di altri creditori.

Dalla verifica eseguita dallo scrivente gestore, difatti, le obbligazioni, pur contratte dai ricorrenti con la ragionevole prospettiva di adempierle, non possono, ad oggi, essere più totalmente soddisfatte con i redditi prodotti dagli istanti. Tuttavia, il piano di ristrutturazione ipotizzato dai ricorrenti - lo si anticipa - potrà comportare una parziale soddisfazione dei creditori

¹ Cassazione civile, sez. I, 01/02/2016, n. 1869 – Aldo Ceccherini, pres. – Massimo Ferro, rel.

anche senza procedere alla liquidazione del patrimonio (di quello immobiliare, costituito dalla sola casa di abitazione del nucleo familiare) dei debitori.

- Conseguenzialmente a quanto appena esposto, risulta che i ricorrenti possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al Capo II, D. Lgs. n° 14/2019.
- Gli stessi, inoltre, **non hanno beneficiato, nei precedenti cinque anni, di alcuna delle procedure di cui alla L. n. 3/2012** (piano, accordo o liquidazione) ovvero non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 69 D. Lgs. 12.01.2019 n°14 . È ammissibile, quindi, il ricorso alla presente procedura per la ristrutturazione dei debiti ex artt. 66 e 67 C.C.I.I.

4. La documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda:

4.1 l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (art. 67, comma 2°, lett. a, C.C.I.I.)

Si riporta, di seguito, la tabella riassuntiva dei debiti originariamente contratti (contenente l'elenco dei creditori, le eventuali cause legittime di prelazione e gli importi inizialmente mutuati) ed attualmente facenti capo agli istanti.

Creditore	Natura del credito	Decorrenza	Scadenza	Durata in mesi	Importo	Debitore
Debito solidale ²						

² Tale debito sarà pagato per intero alle originarie scadenze previste dal piano di ammortamento e, dunque, rimane extra piano

BNL	Ipotecario ³	30.06.2010	31.05.2040	360	154.000,00	Entrambi
					77.000,00	
Debiti del solo sig. Pariselli Antonio						
UniCredit ⁴	Chirografario	01.06.2019	01.05.2029	120	29.644,41	Antonio Pariselli
UniCredit ⁵	Chirografario	01.06.2019	01.05.2024	60	2.338,00	Antonio Pariselli
Banca di Macerata ⁶	Chirografario	01.12.2017	30.11.2027	120	35.000,00	Antonio Pariselli
Cofidis ⁷	Chirografario	15.09.2019	15.09.2023	48	2.185,70	Antonio Pariselli
Agos Ducato ⁸	Chirografario	15.09.2021	15.02.2024	30	4.429,03	Antonio Pariselli
Ader	Privilegiato				379,21	Antonio Pariselli
Regione Lazio	Privilegiato				169,18	Antonio Pariselli
TOTALE					74.145,53	

³ Mutuo a tasso variabile Rep. n° 69.768 – Racc. 7.263 a rogito Notar Maria De Sarno

⁴ Finanziamento n° 19172912

⁵ Finanziamento n° 19174490

⁶ Cessione del V dello stipendio rapporto n° 52/28/00824

⁷ Finanziamento n° 565332

⁸ Finanziamento n° 066356621

Debiti della sola sig.ra Marina Trelle						
IBL Banca ⁹	Chirografario	01.07.2020	30.06.2030	120	20.520,00	Marina Trelle
Cofidis ¹⁰	Chirografario	05.08.2019	05.07.2022	30	3.490,40	Marina Trelle
Comune di Cassino	Privilegiato	Tari Anni: 2013 2014 2016 2018 2019 2020 2021			1.762,00	Marina Trelle
Acea Ato/5	Chirografario	Bollette insolute			5.648,48	Marina Trelle
Ader	Privilegiato				1.766,08	Marina Trelle
Totale					35.035,88	

⁹ Contratto n° 434157¹⁰ Finanziamento n° 556510

I debitori, specificamente richiesti sul punto, hanno fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere agli Organi ed ai creditori coinvolti di poter adeguatamente valutare la loro proposta, con piena cognizione di causa.

La attuale situazione debitoria dei ricorrenti, dettagliatamente indicata nel piano, può, dunque, essere così rappresentata:

Debito solidale:

- **BNL:** mutuo ipotecario a tasso variabile, cointestato ai debitori; contratto stipulato in data 07.04.2010 a rogito Notar Maria De Sarno, Rep. 69.778 - Racc. 7.263, registrato a Cassino il 07.04.2010 al n° 963 (*doc. n° 4*), per l'estinzione di precedenti finanziamenti.
- Contraenti il debito: Pariselli Antonio e Trelle Marina.

Il rimborso delle rate di mutuo avviene con addebito sul C.C. n° 00011035515 acceso presso Banca Popolare del Cassinate, intestato al sig. Antonio Pariselli, ed utilizzato allo specifico fine di effettuare i pagamenti dei creditori.

Gli istanti intendo proseguire nel pagamento delle rate di mutuo alle scadenze previste nell'originario piano di ammortamento, essendo in regola con il pagamento delle rate di rimborso, ai sensi dell'art. 67, comma 5, C.C.I.I.

Debiti del sig. Antonio Pariselli:

- **Unicredit S.p.a.:** contratto di prestito n° 19172912 del 15.04.2019 (*doc. n°5*) per € 29.644,41 di capitale finanziato per consolidamento debiti (oltre €

10.754,79 per interessi e costi del finanziamento), rimborsabile in n° 120 rate da € 336,61 cadauna a far data dal 01.06.2019 (scadenza finanziamento 01.05.2029).

Il finanziamento è a tasso fisso TAN 6,50% - TAEG 7,12 % e finora, alla data del 01.02.2023, risultano regolarmente pagate tutte le n. 44 rate scadute e residuano n. 76 rate.

Alla data del 23.11.2022 l'importo residuo del debito dovuto è di € 21.665,89 (*doc. n° 6*, comunicazione Unicredit).

- **Unicredit S.p.a.:** contratto di prestito n° 19174490 del 15.04.2019 (*doc. n°7*) per € 2.338,00 di capitale finanziato per estinzione precedente prestito autovettura, rimborsabile in n° 60 rate da € 38,96 cadauna a far data dal 01.06.2019 (scadenza finanziamento 01.05.2029).

Il finanziamento è a tasso fisso TAN 6,50% - TAEG 7,12 % e finora, alla data del 01.02.2023, risultano regolarmente pagate tutte le n. 44 rate scadute e residuano n. 16 rate.

Alla data del 23.11.2022 l'importo residuo del debito dovuto è di € 701,68 (vedi sub *doc. n° 6*, comunicazione Unicredit).

- **Banca di Macerata:** contratto di finanziamento personale contro cessione del quinto dello stipendio con la Società Finanziaria Family S.p.a ora IBL Family S.p.a. in data 12.09.2017 di € 35.000,00 (*doc. n°8*) per esigenze di liquidità.

Il piano di rimborso prevede la restituzione in n° 120 rate mensili di € 292,00 cadauna a decorrere dal 01.12.2017 fino al 30.11.2027, finanziamento con tasso base pari al 7,666% e, alla data del 22.07.2022, residua un debito di € 15.939,62 (*doc. n°9*, comunicazione istituto di credito).

- **Cofidis:** contratto di finanziamento personale n° 565332 del 23.07.2019 (*doc. n°10*) per esigenze di liquidità.

Il piano di rimborso prevede la restituzione in n° 48 rate mensili di € 43,50 cadauna a decorrere dal 15.09.2019 fino al 15.09.2023, TAN 10,468% e TAEG 13,82%, per un totale di € 2.185,60.

Non essendo pervenuta alcuna risposta da parte dell'Istituto, pur a seguito delle richieste di questo Gestore (**doc. n°11**), si stima che, alla data del 15.02.2023, essendo state rimborsate alla scadenza le rate da parte del sig. Pariselli, l'importo residuo del debito è pari ad € 318,70.

- **Agos Ducato:** contratto di finanziamento personale n° 66356621 del 14.08.2021 (**doc. n°12**) per acquisto finalizzato di mobili ed elettrodomestici.

Il piano di rimborso prevede la restituzione in n° 30 rate mensili di € 147,27 cadauna a decorrere dal 15.09.2021 fino al 15.02.2024, TAEG 4,94%.

Alla data del 03.08.2022, l'importo dovuto dal consumatore è pari ad € 2.798,13, come comunicato dall'Istituto mutuante (**doc. n°13**).

- **AER:** debito per tasse automobilistiche (anni 2019 e 2020) per € 395,94 come da elenco cartelle/avvisi prodotto dall'istante (**doc. n°14**).

- **Regione Lazio:** debito per tasse automobilistiche anno 2021 per € 169,18 (**doc. n°15**).

Debiti della sig.ra Marina Trelle:

- **IBL Banca:** contratto di prestito n° 434157 del 27.05.2020 contro cessione del quinto dello stipendio (**doc. n°16**) per € 20.520,00 di capitale finanziato per consolidamento debiti, rimborsabile in n° 120; essendo stato incassato il TFR da parte dell'Istituto mutuante, si è avuta una parziale estinzione del finanziamento. Successivamente, la sig.ra Trelle ha ricontrattato le condizioni di restituzione e, alla data del 16.02.2023, è debitrice della somma di € 5.397,10 che sta

rimborsando in n° 54 rate mensili di € 100,00 dal 20.12.2022 ed ultima rata di € 97,10 (*doc. n° 17*, rinegoziazione del debito).

- **Cofidis:** contratto di finanziamento personale n° 5556510 del 21.06.2019 (*doc. n°18*) per esigenze di liquidità di € 3.490,40 (comprensivo di interessi e spese).

Il piano di rimborso prevede la restituzione in n° 30 rate mensili di € 114,10 cadauna a decorrere dal 05.08.2019 fino al 05.02.2022, TAN 10,468% e TAEG 12,82%.

Non essendo pervenuta alcuna risposta da parte dell'Istituto, pur a seguito delle richieste di questo Gestore (*doc. n°19*), si riporta la somma che, alla data del 02.07.2021, l'Istituto ha comunicato alla sig.ra Trelle quale debito residuo e pari ad € 2.667,85 (*doc. n° 20*).

- **Comune di Cassino:** € 1.762,00 per omesso pagamento TARI (*doc. n° 21*, comunicazione Comune di Cassino).

- **ACEA ATO/5:** € 5.648,48 per fatture insolute come da comunicazione dell'Ente (*doc. n°22*).

- **AER:** € 1.766,08 come da elenco cartelle/avvisi (*doc. n°23*).

I debiti residui degli istanti, ad oggi, dunque, ammontano a:

Creditore	Natura del debito	Decorrenza	Scadenza	Rate rimanenti	Debito residuo
BNL	Ipotecario	30.06.2010	31.05.2040	209	131.670,00 ¹¹
Debiti					

¹¹ Importo residuo calcolato sulla rata attuale, suscettibile di variazione essendo il tasso del mutuo variabile ma, in ogni caso, extra piano

contratti dal sig. Antonio Pariselli					
Unicredit	Chirografario	01.06.2019	01.05.2029	76	21.665,89
Unicredit	Chirografario	01.06.2019	01.05.2024	16	701,68
Banca di Macerata	Chirografario	01.12.2017	30.11.2027	58	15.939,62
Cofidis	Chirografario	15.09.2019	15.09.2023	7	318,70
Agos Ducato	Chirografario	15.09.2021	15.02.2024	12	2.798,13
ADER	Privilegiato			Scaduto	395,94
Regione Lazio	Privilegiato			Scaduto	169,18
Totale debiti					41.989,15
Debiti contratti dalla sig.ra Marina Trelle					
Ibl Banca	Chirografario	01.07.2020	01.06.2027	52	5.397,10
Cofidis	Chirografario	05.08.2019	05.07.2022	30	2.667,85
Comune di Cassino	Privilegiato			Scaduto	1.762,00
Acea Ato/5	Chirografario			Scaduto	5.648,48
Ader	Privilegiato			Scaduto	1.766,08

TOTALE					17.241,51
---------------	--	--	--	--	------------------

Le interrogazioni presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia (*doc. n° 24*) alla data di redazione della presente relazione hanno confermato che né per il sig. Antonio Pariselli né per la sig.ra Trelle vi sono sofferenza in corso.

Questa, dunque, la situazione debitoria rappresentata dagli istanti, riscontrata sulla scorta delle interrogazioni effettuate e dall'analisi della documentazione prodotta.

4.2 Consistenza e composizione del patrimonio

A fronte della situazione debitoria, gli istanti dispongono del seguente patrimonio, così composto:

Il **patrimonio mobiliare** è composto da mobili ed arredi presenti nella abitazione sita in Cassino, Fraz. Caira (FR) alla Via San Rocco. Non si ritiene utile una liquidazione degli stessi trattandosi di arredi usati da cui si trarrebbe esigua - per non dire nulla - liquidità.

Beni mobili registrati:

Il Sig. **Antonio Pariselli** risulta proprietario esclusivamente dell'autovettura Lancia Musa Tg DY 145YN di scarso valore, essendo stata immatricolata il 30.12.2009 (*doc. n° 25*, libretto di circolazione) ed essendo acquistata il 18.04.2019. L'autovettura viene utilizzata per le esigenze della famiglia e sulla stessa possono vantare privilegio l'ADER e la Regione Lazio per le tasse di circolazione automobilistica non pagate ma il valore della stessa è irrisorio.

Rapporti bancari:

Banca Popolare del Cassinate conto n° 00011035515 intestato a Pariselli Antonio su cui confluiscono gli stipendi mensili e che viene utilizzato per il rimborso delle rate dei prestiti accesi.

Poste Italiane conto n° 89540611 intestato a Trelle Marina.

Il **patrimonio immobiliare** è composto dall'abitazione principale sita in Cassino, Fraz. Caira (FR) alla Via San Rocco, in piena proprietà della sig.ra Trelle Marina, (al NCEU del Comune di Cassino al Foglio n. 2, part. 206, cat A/3; Cl. 8, consistenza 5,5, vani, rendita catastale € 227,24, sup. catastale 124 mq.). Trattasi di un fabbricato indipendente in muratura mista, su un unico livello adibito a civile abitazione, composto da ingresso su cucina, soggiorno, una camera da letto matrimoniale, due camerette, due bagni e piccola corte esclusiva di mq. 25, priva di recinzione. Tutta la struttura risulta discretamente rifinita con materiali durevoli e di discreto aspetto. Valore stimato 72.500,00 euro (*doc. n° 26*, perizia immobile). Sulla stessa grava iscrizione ipotecaria di primo grado da parte dell'Istituto mutuante.

I **flussi reddituali** a disposizione del nucleo familiare sono i seguenti e sono rappresentati da:

- stipendio mensile della **sig.ra Marina Trelle** quale dipendente in servizio presso 100 Euro & Promos FM S.p.a., con una retribuzione media mensile di circa € 950,00 (al netto di trattenute e cessioni) per n° 13 mensilità, come risulta dalle buste paga allegate degli ultimi 3 mesi (*doc. n°27*);
- stipendio mensile del **sig. Antonio Pariselli** quale dipendente di Riv Skf s.p.a., con una remunerazione media mensile di € 1.500,00 (al netto di cessioni) per n° 13 mensilità, come risulta dalle buste paga degli ultimi 3 mesi (*doc. n°28*).

L'indicatore della situazione economica equivalente è pari ad € 13.218,69 (*doc. n° 29*).

4.3 Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni
Per quanto dichiarato dai debitori ed a seguito di consultazione presso l'agenzia delle entrate non risulta che gli stessi abbiano effettuato atti dismissivi del patrimonio negli ultimi cinque anni. Sono state inoltre acquisite visure catastali dei debitori sull'intero territorio nazionale (*doc. n°30*) da cui non risultano altri beni immobili se non quelli sopra riportati.

4.4 Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni dei ricorrenti vengono riportate nel successivo prospetto riepilogativo, in cui sono indicati i redditi imponibili, percepiti dagli stessi nel triennio.

Antonio Pariselli ¹²	Redditi 2019/730 2020	Redditi 2020/730 2021	Redditi 2021/730 2022
(<i>doc. n°31</i>)	27.593,00	27.247,00	33.167,00

Marina Trelle ¹³	Redditi 2019/730 2020	Redditi 2020/730 2021	Redditi 2021/730 2022
	13.402,00	13.512,00	13.446,00

¹² Rigo R14 modello 730 Pariselli

¹³ Sempre Rigo R14 modello 730 Pariselli Tabella Coniuge

4.5 L'indicazione delle spese di mantenimento della famiglia

Tenuto conto della composizione del nucleo familiare, occorre, quindi, verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento degli istanti.

I debitori hanno quantificato le spese necessarie **mensili** per il sostentamento del proprio nucleo familiare come da prospetto qui riportato:

ESIGENZE NUCLEO FAMILIARE 5 PERSONE	
SPESE ALIMENTARI	€ 500,00
ABBIGLIAMENTO	€ 100,00
SPESE MEDICHE	€ 250,00
UTENZE, CARBURANTE, SPESE ASSICURATIVE	€ 200,00
SPESE D'ISTRUZIONE	€ 150,00
MANUTENZIONE IMMOBILE E TASSE	€ 100,00
TOTALE	€ 1.350,00

L'analisi dei dati ISTAT, riguardanti un nucleo familiare composto da genitori e 3 figli (tale essendo, di fatto, la situazione che qui occupa) dimorante al Centro Italia, in un Comune fino a 50.000,00 abitanti, indica quale soglia di povertà assoluta, per l'anno 2021, la spesa di € 1.764,89. Pertanto, si ritengono congrue e contenute le spese indicate dai debitori che sono coerenti con i dati ISTAT.

5. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto degli istanti tenutesi in data 15.09.2022 e 02.02.2023

hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento del nucleo familiare.

Non par dubbio, che nel caso di specie, di fronte all'ipotesi disciplinata dall'art. 66 C.C.I.I.

Nella fattispecie che qui occupa, il sovraindebitamento - *rectius*: la crisi derivante dal sovraindebitamento - interessa tutti i componenti di uno stesso nucleo familiare, con l'eccezione dei figli che, evidentemente, patiscono lo *status* di indebitati dei genitori.

La scaturigine della crisi, difatti, è la medesima posto che si rinviene in eventi che hanno interessato l'intero nucleo familiare (in sintesi: malattia del marito e di una delle figlie, acquisto e ristrutturazione della casa di abitazione).

La procedura, dunque, viene intrapresa per la composizione della c.d. crisi familiare, ai sensi dell'art. 66, sopra citato.

La causa dell'indebitamento, fondamentalmente, è da rinvenire nell'acquisto della casa familiare (**docc. n° 32 e 33**, contratti di acquisto e mutuo, rispettivamente del 25.07.2002 e 25.10.2002), avvenuta in concomitanza, peraltro, con la crescita del nucleo familiare (nascita della prima figlia del 18.04.2001).

A causa della sopravvenuta necessità di procurarsi liquidità per le esigenze del nucleo familiare (che, nel 2005 e nel 2007 vedeva un ulteriore incremento con la nascita delle altre due figlie) e per poter procedere alla necessaria ristrutturazione dell'immobile, dunque, i coniugi Pariselli-Trelle negoziavano nuovi mutui: dapprima uno nel 2004 (**doc. n° 34**, contratto di mutuo del 20.10.2004 per ristrutturazione immobili come da preventivo di stima del 2002 rilasciato al precedente proprietario, **doc. n° 35**) e, poi, un altro nel 2007 (**doc. n° 36**, contratto

di mutuo del 30.11.2007 acceso per consolidamento) e, infine, accendevano l'ultimo mutuo del 07.04.2010 (*cf. doc. n°4*) per estinguere il precedente mutuo e per procurarsi ulteriore liquidità. La sottoscrizione di tale ultimo mutuo, a tasso variabile senza *price cap*, ha inciso notevolmente sull'indebitamento degli istanti. Se, difatti, l'originaria rata di rimborso era di circa € 500,00, ad oggi la rata di rimborso ammonta ad € 700,08, con previsione di tassi in crescita anche per il futuro.

L'immobile adibito a casa di abitazione è gravato da iscrizione ipotecaria in forza di contratto di mutuo del 07.04.2010, i cui ratei di rimborso sono ancora in corso (scadenza 31.05.2040) e vengono regolarmente onorati dai debitori; gli istanti, quindi, intendo continuare a rimborsare gli stessi alle scadenze previste.

Il contratto di mutuo ipotecario, dunque, verrà onorato, intendendo, gli istanti, continuare nel pagamento delle rate a scadere del contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 67, comma 5, C.C.I.I.

A seguito dell'esame della documentazione e dalle informazioni rese dai ricorrenti emerge che i debiti sono stati assunti in maniera responsabile e con la ragionevole prospettiva di poterli onorare, in relazione ai redditi ed alla posizione lavorativa ricoperta dai coniugi.

Infatti, i coniugi Pariselli e Trelle, pur avendo contratto diversi mutui ipotecari, sostanzialmente per acquisto e ristrutturazione prima casa, ed alcuni prestiti chirografari, hanno sempre - almeno sino ad ora - onorato le scadenze.

Inoltre, non può sottacersi la circostanza che, dall'anno 2014, il Sig. Pariselli è in cura presso il C.S.M. "*Centro di Salute Mentale di Cassino*" poiché affetto da disturbo bipolare (*doc. n° 37*) ovvero da un disturbo dell'umore caratterizzato da anomali cambiamenti dell'umore, dell'energia e del livello di attività svolta

nell'arco della giornata, presentando alternativamente episodi di eccitamento (elevazione del tono dell'umore) seguiti da episodi depressivi.

Peraltro, nei momenti di elevazione del tono umorale, il sig. Pariselli risulta esser particolarmente "prodigo" e, senza neanche rendersene conto, o elargisce denaro a parenti (ad esempio alla sorella che, del pari, è affetta dalla stessa patologia ed è inoccupata) e conoscenti, senza, però, ricordare né la somma mutuata né la persona a cui ha donato le somme ovvero effettua acquisti compulsivi dei più svariati generi (dagli elettrodomestici all'abbigliamento dai giochi per le bambine ai "gratta e vinci").

Per tale patologia al Sig. Pariselli è stata riconosciuta un'invalidità del 50%, per la quale è stata presentata domanda di aggravamento, in attesa di chiamata a visita medica.

Per il disturbo bipolare il sig. Pariselli si sottopone a costante trattamento farmacologico e visite specialistiche, non tutte coperte dal S.S.N. ed il cui costo è tale da incidere sul fabbisogno della famiglia.

Oltre alla patologia di cui sopra, al Sig. Pariselli, nell'anno 2015, fu diagnosticata anche una "*stenosi uretrale + sclerosi collo vescicale*" (**doc. n° 38**), con ricovero ed operazione presso la casa di Cura Privata Villa Tiberia in Roma.

Problematica di salute quest'ultima che è stata diagnosticata di nuovo in data 07.05.2022, con necessità di nuovo intervento chirurgico, e che ha comportato per il Sig. Pariselli durante questi anni visite specialistiche e trattamenti terapeutici.

Sempre nell'anno 2012, alla figlia Pariselli Martina è stato diagnosticato un "*ritardo mentale di media gravità - sindrome ansiosa*" (**doc. n° 39**), che ha comportato per la famiglia enormi difficoltà, con aggravio dei costi, essendosi

reso necessario il reclutamento di un insegnante di sostegno fuori dall'orario scolastico per coadiuvare la ragazza nello svolgimento delle attività scolastiche.

Altro fattore che ha aggravato la situazione dei ricorrenti, come detto, è rappresentato dall'incremento del tasso di interesse variabile del mutuo ipotecario, che, essendo aumentato, ha comportato per i coniugi ulteriori difficoltà economiche, essendo considerevolmente aumentata la rata di rimborso del mutuo ipotecario.

Lo scrivente O.C.C., al fine di valutare la diligenza impiegata dagli istanti nell'assumere volontariamente le obbligazioni - con la ragionevole prospettiva del regolare adempimento - ha rilevato che l'esposizione debitoria prevalente (cioè quella nei confronti dell'Istituto mutuante) deriva da un impegno contrattuale assunto in un'epoca (2010 ma, a ritroso, ciò vale ancora di più per i mutui contratti nel 2002, nel 2004 e nel 2007) nella quale i debitori erano scarsamente indebitati e potevano contare sul reddito libero del sig. Pariselli e, dall'anno 2008, sullo stipendio - seppur esiguo - della sig.ra Trelle.

Il rapporto rata/reddito si attestava, all'epoca della stipula del mutuo ipotecario dell'anno 2010, circa al 24% (€ 1.500,00 stipendio Pariselli + € 600,00 stipendio Trelle/€ 520,00 rata di mutuo) e testimonia la prudenza economica dei debitori, i quali hanno assunto la maggior quota di debito per investimenti di lunga durata legati all'acquisto/ristrutturazione di beni immobili piuttosto che per la soddisfazione di esigenze di consumo con prestiti che generalmente, in quanto sprovvisti di garanzie reali, vengono concessi a tassi notevolmente più alti rispetto ai mutui. Hanno contratto il debito, inoltre, per far fronte ad esigenze non meramente ludico/ricreative/consumeristiche, quanto piuttosto per dare

corso alla legittima aspirazione di acquistare un immobile in proprietà per stabilirvi la casa di abitazione.

Ciò consente di evidenziare che i sig.ri Pariselli-Trelle non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali/reddituali né con la prospettiva di non essere in grado di restituirlo.

Discorso diverso, semmai, è da farsi per i finanziatori (e su ciò *infra* in apposito paragrafo); soprattutto per quelli che hanno concesso credito successivamente alla stipula del mutuo ipotecario che hanno continuato a concedere credito.

In merito ai diversi finanziamenti successivamente accesi, si è rilevato che gli stessi - *ex latere debitoris* - hanno, da un lato, permesso la chiusura di finanziamenti precedenti e, dall'altro, hanno costituito una forma di liquidità per assicurare un dignitoso sostentamento del nucleo familiare composto da 5 persone, di cui 3 minori.

Non senza sacrifici, dunque, gli odierni istanti hanno provato ad onorare tutti i debiti contratti ma, ad oggi, non riescono più a sostenere il pagamento di tutti i finanziamenti accesi oltre al fatto che sono indebitati con ADER, Acea Ato 5 , Comune di Cassino e Regione Lazio.

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" è sinonimo di "con valenza ingannevole" e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

È possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con il piano e dalle informazioni riferite direttamente dagli istanti, che gli stessi non hanno

posto in essere atti in frode ai propri creditori e non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle. D'altro canto, seppur con notevoli sforzi finanziari, gli istanti hanno sempre adempiuto al pagamento del mutuo ipotecario e, fino a quando è stato possibile, hanno sempre onorato tutti gli altri debiti, mercé la restituzione delle rate di prestito.

6. La valutazione ai sensi dell'art. 68, comma 3 C.C.I.I.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, *“valutato, in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”*.

Com'è noto, infatti, l'art. 124-*bis*, comma 1, D.lgs. 1.09.1993, n. 385 (c.d. “Testo Unico Bancario”), dispone che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore debba valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso, e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Il nuovo art. 68, comma 3, C.C.I.I. impone, dunque, all'Organismo di Composizione della Crisi di operare un'attenta valutazione sulla diligenza dell'istituto di credito in occasione della concessione del finanziamento, al fine di comprendere se sussistessero le condizioni di solvibilità del debitore o se, invece, il suo inadempimento rappresentasse un'ipotesi prevedibile.

Al fine della valutazione della c.d. “meritevolezza inversa”, nel caso di specie, si è tenuto conto del reddito “libero” dei debitori all'epoca della concessione dei finanziamenti, successivi alla stipula del contratto di mutuo ipotecario. Da tale analisi ne è conseguito che i soggetti finanziatori - quantomeno quelli *post anno*

2010 - non paiono aver assolto all'onere di diligenza gravante su essi creditori/finanziatori, onere posto non soltanto a tutela del consumatore, ma altresì a garanzia della sanità e stabilità del mercato del credito.

La giurisprudenza di merito aveva, prima delle novella, introdotto - nell'ambito del giudizio di meritevolezza del debitore insolvente - la necessità di valutare anche il comportamento del finanziatore: *"L'art. 124 bis T.U.B. impone al finanziatore l'obbligo, da un lato, di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente e, dall'altro, di negare il prestito laddove non sostenibile, tenuto conto del reddito disponibile e dell'importo necessario a mantenere un tenore di vita dignitoso. Ne consegue che il sovraindebitamento, derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B., è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario. Dunque, la valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore è elemento idoneo a fondare l'esistenza della meritevolezza del debitore ai fini dell'omologa."*¹⁴.

Con la disposizione più sopra riportata, adesso, la adeguata valutazione del merito creditizio da parte del creditore-finanziatore è diventata oggetto di specifica indagine da parte dell'O.C.C.

Nella fattispecie che qui occupa, sulla scorta della documentazione già acquisita e salvo più approfondita verifica, si ritiene che **i finanziatori post anno 2010 non abbiano adeguatamente valutato il merito creditizio** dei sig.ri Pariselli-Trelle, come risulta dalla tabella riepilogativa qui allegata:

Reddito mensile - al	Sig. Pariselli Antonio	€ 1.500,00
2021 - netto (<i>id est</i> con		

¹⁴ Tribunale Napoli, 27 ottobre 2020. Est. Graziano.

detrazione di € 260,00 quale quota parte del 50% del rimborso del mutuo (ipotecario) disponibile rapportato a 12 mensilità del debitore		
Anno di erogazione dei finanziamenti Banca di Macerata	01.12.2017	
Valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 485,41	
Numero dei componenti il Nucleo Familiare	5	
Coefficiente della scala di equivalenza ISEE	3,35	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.626,12	

(C) Importo delle rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (50% rimborso rata mutuo ipotecario BNL)	€ 260,00	
Residuo reddito disponibile mensile	(A_B_C)	- € 386,12
Reddito disponibile sopra determinato	- € 386,12	
Tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il finanziamento Banca di Macerata	7,666%	
Numero delle rate da pagare ogni anno	12	
Anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	10	
Somma massima netta che l'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	- € 54.336,03	
Finanziamento erogato	€ 29.644,41	

da Unicredit 01.06.2019	
Finanziamento erogato da Unicredit 01.06.2019	€ 2.338,00
Tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il finanziamento Unicredit	6,50%
Numero delle rate da pagare ogni anno	12
Anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	10
Somma massima netta che l'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	- € 59.724,21
Finanziamenti erogato da Cofidis nel 2019	€ 2.185,60
Somma massima netta che l'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	- € 44.923,81
Finanziamento erogato da Agos Ducato 15.09.2021	€ 2.798,13

Somma massima netta che l'Ente finanziatore avrebbe potuto concedere	-€ 36.607,15
I Soggetti Finanziatori hanno tenuto conto del merito creditizio?	NO

Le medesime considerazioni ed i conteggi, naturalmente, riguardano anche la posizione debitoria della sig.ra Trelle Marina che ha sempre avuto un reddito più basso di quello del marito.

Reddito mensile - al 2019 - netto (<i>id est</i> con detrazione di € 260,00 quale quota parte del 50% del rimborso del mutuo ipotecario) disponibile rapportato a 12 mensilità del debitore	Sig.ra Trelle Marina	
---	----------------------	--

7. L'esposizione dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte

I sig.ri Pariselli-Trelle, nonostante percepiscano, ad oggi, mediamente nel mese, introiti per circa € 2.500,00 non riescono più a far fronte alle obbligazioni assunte in quanto a fronte delle suddette entrate mensili, si sono ritrovati con un impegno

finanziario mensile non più sostenibile, anche a causa del tasso del mutuo ipotecario variabile che ha comportato un incremento della rata mensile di circa 150,00 euro .

Le rate mensili sono così riepilogate:

BNL	Mutuo Ipotecario	€ 650,00
Unicredit	Fin. Chir.	€ 336,61
Unicredit	Fin. Chir.	€ 38,96
Banca di Macerata	Fin. Chir.	€ 292,00
Codifis	Fin. Chir.	€ 43,50
Agos Ducato	Fin. Chir.	€ 147,27
IBL Banca	Fin. Chir.	€ 100,00
Cofidis	Fin Chir.	€ 114,10
TOTALE ESPOSIZIONE MENSILE ATTUALE		€ 1.722,44

Lo stato di sovra-indebitamento è testimoniato dal rapporto rata (1.722,44)/reddito(2.500,00) che attualmente è pari al **68,89%**.

A dimostrazione che sia necessaria una ristrutturazione del debito è il fatto che la rata di prestito della Cofidis, facente capo alla sig.ra Trelle Marina, di € 114,10 non viene più rimborsata a far data dal mese di luglio 2021 oltre al fatto che non si sta procedendo al pagamento delle bollette ACEA, tributi del Comune di Cassino e cartelle ed avvisi ADER, attesa l'incapienza dei redditi degli istanti.

Allo stato, quindi, è evidente l'incapacità per i debitori di adempiere alle proprie obbligazioni considerato, peraltro, che il patrimonio immobiliare è costituito dalla sola casa di abitazione e pertanto, non è prontamente liquidabile oltre che improduttivo di reddito poiché utilizzato per i bisogni abitativi dei debitori.

Vieppiù che anche l'eventuale liquidazione della stessa comporterebbe la

necessità di reperire una nuova unità abitativa per i ricorrenti che andrebbero a gravarsi di un'ulteriore spesa derivante dalla corresponsione dei canoni di locazione e, dunque, permarrebbero nella loro condizione di sovra-indebitati.

Riassuntivamente, dunque, possiamo affermare che la situazione di sovraindebitamento ha avuto la sua scaturigine nella insostenibilità sopravvenuta della rata del mutuo ipotecario a cagione degli aumenti bisogni della famiglia e, nonostante ciò, i ricorrenti hanno, però, onorato il pagamento del mutuo al fine di evitare l'esecuzione immobiliare in loro danno, essendo esposti, tra l'altro, ad aumenti consistenti della rata di mutuo in funzione della variabilità del tasso di interesse. Per far ciò, però, si sono determinati ad un perdurante ricorso ad ulteriori operazioni di finanziamento per sopperire alle esigenze di liquidità. Infatti, in un primo momento, per garantire il pagamento del mutuo ed evitare aggressioni da parte del creditore ipotecario, gli istanti hanno contratto altri finanziamenti per consolidamento debiti.

I parametri del sovraindebitamento, secondo uno studio di Banca d'Italia, riguardano rate e arretrati e sono rappresentati dal peso delle rate da pagare, dalle rate arretrate, dal numero di prestiti e mutui accesi.

Nel caso in esame, il sovraindebitamento è rappresentato sicuramente da tutti gli elementi appena sopra riportati: il peso delle rate da pagare in conseguenza della mutata situazione familiare dei sig.ri Pariselli/Trelle, rispetto alla data di accensione del mutuo ipotecario; il consistente numero di prestiti accesi per sopperire ad esigenze di liquidità; il progressivo indebitamento anche con gli Enti pubblici e il mancato rimborso di alcune rate di finanziamento.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte è determinante porre l'attenzione sulle necessità della

famiglia, intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti (in numero di 5), come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità dei Debitori di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale e dello sfavorevole rapporto entrate mensili/uscite mensili (uscite comprensive di pagamento delle rate di prestiti e spese necessarie al sostentamento familiare).

Tutto ciò, unitamente alla malattia di due esponenti del nucleo familiare, ha determinato spese sempre crescenti che hanno determinato la incapacità di sopportare gli impegni assunti in epoca precedente.

8. La valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Lo scrivente O.C.C., ai fini del perfezionamento della proposta di piano di ristrutturazione, è tenuto a rilasciare un giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. c) C.C.I.I.

Pertanto, il sottoscritto O.C.C.

RILEVATO

- che è stata esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti che prevede da parte dei sig.ri Pariselli - Trelle il pagamento dei creditori con i propri redditi;
- che sono stati circolarizzati i debiti al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;

- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovra indebitati;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

9. L'indicazione presunta dei costi della procedura

Ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. d) C.C.I.A.A., l'O.C.C. è tenuto ad indicare i costi presunti della procedura.

Si riporta, di seguito, il prospetto riepilogativo dei compensi presumibili spettanti all'O.C.C. nonché dei costi della procedura:

ATTIVO : € 30.000,00

Compenso sull'attivo calcolato per scaglioni	Minimo	Medio	Massimo
Fino a € 16.227,08 (min = 12 %, max = 14 %)	€ 1.947,25	€ 2.109,52	€ 2.271,79
Da € 16.227,08 a € 24.340,62 (min = 10 %, max = 12 %)	€ 811,35	€ 892,49	€ 973,62
Da € 24.340,62 a € 40.567,68 (min = 8,5 %, max = 9,5 %)	€ 481,05	€ 509,35	€ 537,64
1) Compenso totale sull'Attivo (art. 1, comma 1) :	€ 3.239,65	€ 3.511,36	€ 3.783,05

PASSIVO : € 60.000,00

Compenso sul passivo calcolato per scaglioni	Minimo	Medio	Massimo
Fino a € 81.131,38 (min = 0,19 %, max = 0,94 %)	€ 114,00	€ 339,00	€ 564,00
2) Compenso totale sul Passivo (art. 1, comma 2) :	€ 114,00	€ 339,00	€ 564,00

RIEPILOGO	Minimo	Medio	Massimo
Compenso Totale 1) + 2)	€ 3.353,65	€ 3.850,36	€ 4.347,05
Spese Forfettarie 10% sul compenso totale:	€ 335,36	€ 385,03	€ 434,70
Compenso + spese forfettarie	€ 3.689,01	€ 4.235,39	€ 4.781,75

PER IL CALCOLO DEL COMPENSO VENGONO UTILIZZATI GLI IMPORTI MINIMI

Compenso OCC Art 16 DM 202/14

Sull'ATTIVO realizzabile presunto - art. 16 c. 1 lett. a) DM 202/14	€ 3.239,65
Sul PASSIVO dichiarato - Art. 16 c.1 lett. b)	€ 114,00

Totale €
3.353,65

A detrarre

Riduzione nella misura del 40%	€ 1.341,46
--------------------------------	---------------

Imponibile netto €
2.012,19

A sommare

Rimborso forfettario 10%	€ 201,22
--------------------------	-------------

Imponibile totale €
2.213,41

Contributo Cassa Previdenza 4% (sulla parte spettante al gestore)	€ 70,27
---	------------

Imponibile IVA totale €
2.283,68

IVA 22%	€ 502,41
Totale complessivo compenso OCC	€ 2.786,09

Dovranno, poi, essere pagate le spese di registrazione dei provvedimenti giudiziari emessi che, prudenzialmente, vengono stimati in € 200,00.

10. Il piano prospettato dagli istanti

I sig.ri Pariselli-Trelle, in ottemperanza al vigente C.C.I.I. hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti, per indebitamento familiare, ex artt. 66 e 67, ss. quale modalità di composizione del loro sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti e conservare l'unico immobile di proprietà che rappresenta la dimora dell'intero nucleo familiare.

In sintesi, la proposta consiste nel pagamento, entro 5 anni dall'omologa di tutti i creditori privilegiati e chirografari (ad eccezione del creditore ipotecario), con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione.

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

Il **pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione** ossia il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e del gestore e più in generale delle spese di procedura entro il termine di 12 mesi dall'omologa.

Il **pagamento integrale del mutuo ipotecario, secondo l'originario piano di ammortamento ed alle scadenze previste.**

Il pagamento parziale dei debiti privilegiati ADER, Comune di Cassino e Regione Lazio nella misura del 80%, non essendovi beni mobili da liquidare sui quali insistono i relativi privilegi nel periodo di 12 mesi.

Al termine dei dodici mesi, il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del **40% dei residui crediti chirografari nel periodo di 48 mesi** (i pagamenti inizieranno dopo 12 mesi ossia dopo il pagamento delle prededuzioni e dei creditori privilegiati) con rimesse uguali e costanti, suddivise per singolo creditore.

11. La quota di reddito disponibile ed impegnata per far fronte al piano

La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori di parte delle proprie entrate mensili (ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento e che si quantifica in € 1.200,00) pari a circa € 1.300,00.

Le disponibilità finanziarie, come detto, sono rappresentate dallo stipendio della sig.ra Trelle pari a circa € 1.000,00, dallo stipendio di € 1.500,00 che percepisce il sig. Pariselli per un totale di entrate pari a circa **€ 2.500,00** a cui devono essere detratte le spese per il sostentamento familiare per € 1.200,00 circa.

I ricorrenti, dunque, propongono di soddisfare i creditori assegnando agli stessi la somma mensile di **€ 1.200,00** a partire dalla data di omologa, di cui circa € 7000,00 per il rimborso della rata di mutuo ipotecario alle scadenze originariamente fissate nel contratto di mutuo e circa € 500,00 per i restanti creditori.

Il rapporto rata reddito si attesterebbe, così, al **48%** ($\text{€ } 1.200,00 / \text{€ } 2.500,00$).

Il pagamento del piano verrà sostenuto da entrambi i coniugi.

12. Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

Lo scrivente, inoltre, ha valutato anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà dei debitori e, in

particolare, dei beni immobili gravati da garanzia reale, al fine di fornire al Giudice idonei elementi di valutazione.

La liquidazione dei beni mobili e dei mobili registrati intestati ai debitori, invero, non apporterebbe vantaggio economico alcuno atteso il valore sostanzialmente nullo dei beni stessi.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile dei ricorrenti agevolmente liquidabile al fine di consentire l'adeguata valutazione, primariamente, al ceto creditorio.

L'unico bene, come si evince dall'allegata visura nella disponibilità dei debitori, è quello della casa di abitazione, il cui valore di mercato è pari circa ad € 72.500,00.

La quota parte di mutuo ipotecario residuo è pari ad € 131.670,00 circa.

E' evidente, dunque, che la liquidazione del bene immobile non consentirebbe neanche il soddisfacimento del creditore ipotecario.

Con il piano di ristrutturazione qui proposto, viceversa, il creditore ipotecario - ma anche i chirografari - potranno veder soddisfatto, l'uno integralmente e gli altri parzialmente ma in percentuale rilevante, il proprio credito già a partire dal mese successivo all'omologazione del Piano stesso e ritrarranno un sicuro soddisfacimento dall'esecuzione del piano, senza, tra l'altro, dover affrontare ulteriori spese.

In conclusione, tenuto conto della crisi congiunturale del settore immobiliare, la messa in vendita della unità immobiliare sita in Caira, frazione di Cassino (FR) non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente il creditore ipotecario.

Da quanto riportato, appare di tutto vantaggio anche per i chirografari la presente proposta rispetto alla alternativa liquidatoria, anche in considerazione dei tempi

di realizzo del piano che sono, per i chirografari, più o meno coevi con le originarie scadenze previste dai contratti di prestito accordati agli istanti.

13. Piano dei pagamenti

Il piano dei pagamenti che gli istanti sottopongono al vaglio del Tribunale è il seguente:

Creditore	Tipologia di debito	Natura del credito	Importo debito	Importo da pagare	% di soddisfo	Durata	Importo rata
Gestore - O.C.C.	Spese di giustizia	Prededuzione	2.786,09	2.786,09	100%	In 12 mesi dall'omologa ¹⁵	232,17
Pariselli Antonio							
Unicredit	Finanziamento personale	Chirografario	21.665,89	8.666,36	40%	In 48 mesi dall'omologa ¹⁶	180,55
Unicredit	Finanziamento personale	Chirografario	701,68	280,67	40%	In 48 mesi dall'omologa	5,85
Banca di Macerata	Finanziamento personale	Chirografario	15.939,62	6.375,85	40%	In 48 mesi dall'omologa	132,83
Cofidis	Finanziamento personale	Chirografario	318,70	127,48	40%	In 48 mesi dall'omologa	2,66
Agos Ducato	Finanziamento personale	Chirografario	2.798,13	1.119,25	40%	In 48 mesi dall'omologa	23,32
Ader	Debito tributario	Privilegiato	395,94	316,75	80%	In 12 mesi dall'omologa	26,40

¹⁵ Importo rate per i primi 12 mesi = € 505,06

¹⁶ Importo rate dal 13^a al 48^a mese = € 459,49

Regione	Tassa	Privilegiato	169,18	135,34	80%	In 12 mesi	11,28
Lazio	automobilistica					dall'omologa	
Trelle							
Marina							
I.B.L.	Finanziamento	Chirografario	5.397,10	2.158,84	40%	In 48 mesi	44,98
Banca	personale					dall'omologa	
Cofidis	Finanziamento	Chirografario	2.667,85	1.067,14	40%	In 48 mesi	22,23
	personale					dall'omologa	
Acea	Bollette	Chirografario	5.648,48	2.259,39	40%	In 48 mesi	47,07
	insolute					dall'omologa	
Comune	Tari	Privilegiato	1.762,00	1.409,60	80%	In 12 mesi	117,47
di						dall'omologa	
Cassino							
Ader	Debito	Privilegiato	1.766,08	1.412,86	80%	In 12 mesi	117,74
	tributario					dall'omologa	
TOTALE			62.016,74	28.115,62			

14. L'attestazione sulla fattibilità del Piano

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo degli istanti, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che consente ai debitori di pervenire ad un rapporto rata/reddito sostenibile, assicurando loro, allo stesso tempo, il soddisfacimento delle basilari esigenze di vita.

E' evidente che il piano di ristrutturazione è realmente tale nel senso che è stato elaborato e proposto dai debitori "in prevenzione" ossia in una fase in cui gli

stessi sono soltanto parzialmente inadempienti rispetto ai rimborsi delle rate dei finanziamenti che hanno in essere e, allo stato, né i loro stipendi né il bene immobile sono stati aggrediti esecutivamente.

Naturalmente, perdurando questa situazione senza una adeguata ristrutturazione del debito, e la inevitabile conseguente falcidia di taluni crediti, i coniugi Pariselli-Trelle non saranno più in grado di sostenere il rimborso dei finanziamenti in essere e potranno essere assoggettati a procedure esecutive (presso terzi ed immobiliari) che aggraverebbero ulteriormente la loro situazione economico-finanziaria.

È stata anche presa in considerazione l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare dei debitori e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente rispetto alla proposta dei debitori di pagamento rateale. E ciò perché, nel Piano di ristrutturazione, da un lato viene previsto il pagamento integrale del creditore ipotecario che, dunque, non riceverà alcun documento dall'omologazione dello stesso; dall'altro, ai creditori chirografari, a fronte di una - tutto sommato - minima falcidia, viene garantito un soddisfacimento in tempi brevi (tutti i creditori, difatti, verrebbero soddisfatti in un arco temporale massimo di 60 mesi).

Con l'omologazione del Piano di ristrutturazione i debitori intraprenderanno i pagamenti subito dopo la fase successiva all'omologazione.

I sig.ri Polsinelli/Trelle a garanzia del Piano in questione propongono un credito certo, liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dagli stipendi erogati ai coniugi.

Al fine di non vanificare la loro proposta, i debitori, dunque, chiedono anche l'applicazione di misure protettive, inibenti l'intrapresa di esecuzioni - mobiliari ed immobiliari - in loro danno.

Tutto quanto ciò premesso, il sottoscritto rende la seguente

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto avv. Fausto Di Bella, iscritto all'O.C.C. presso il consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili presso il circondario del Tribunale di Cassino,

ESAMINATI

i documenti messi a disposizione dai debitori e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;

la situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;

lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;

il Piano di ristrutturazione predisposto dai debitori, con l'espressa specificazione, da parte di questi ultimi, di rendersi disponibili a modificare/integrare il piano dei pagamenti a seguito della specificazione dei crediti ad opera dei creditori,

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano di ristrutturazione ex art. 68 d. ls. N° 14 del 12.01.2019.

Con osservanza

Cassino, li 28 marzo 2023

Il professionista f. f.

di Organismo di Composizione della Crisi

avv. Fausto Di Bella



Elenco atti e documenti:

- 1) Nomina 07.07.2022
- 2) Accettazione incarico
- 3) Stato di famiglia
- 4) Mutuo ipotecario 07.04.2010
- 5) Contratto prestito Unicredit n° 19172912
- 6) Precisazione del credito Unicredit
- 7) Contratto prestito Unicredit n° 19174490
- 8) Contratto di finanziamento Banca di Macerata
- 9) Precisazione del credito Banca di Macerata
- 10) Contratto di finanziamento Cofidis n° 565332
- 11) Solleciti O.C.C. precisazione del credito Cofidis
- 12) Contratto di finanziamento AGOS n° 66356621
- 13) Precisazione del credito AGOS
- 14) A.D.E.R. prospetto
- 15) Regione Lazio prospetto
- 16) Contratto di prestito IBL Banca
- 17) Rinegoziazione del debito IBL Banca
- 18) Contratto di finanziamento personale Cofidis 5556510
- 19) Solleciti Gestore a Cofidis
- 20) Comunicazione Cofidis
- 21) Prospetto Comune di Cassino
- 22) ACEA ATO/5 fatture insolute
- 23) Prospetto Agenzia delle Entrate
- 24) Interrogazione C.R. Banca d'Italia

- 25) Libretto circolazione autovettura
- 26) Perizia immobile
- 27) Buste paga sig.ra Trelle Marina
- 28) Buste paga sig. Antonio Pariselli
- 29) Indicatore della situazione economica equivalente
- 30) Visure catastali
- 31) Dichiarazione redditi sig. Antonio Pariselli e Trelle Marina
- 32) Contratti di acquisto e di mutuo del 25 luglio 2002
- 33) Contratti di acquisto e di mutuo del 25 ottobre
- 34) Contratto di mutuo del 20 ottobre 2004
- 35) Preventivo di stima del 2002 per ristrutturazione immobile
- 36) Contratto di mutuo del 30 novembre 2007
- 37) Certificato disturbo bipolare sig. Pariselli
- 38) Certificato stenosi uretrale + sclerosi collo vescicale sig. Pariselli
- 39) Certificato medico sig.ra Pariselli Martina